

**Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.**

**Art. 20**

*(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)*

**1.** È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.

**2.** Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000 , con sede legale o operativa in regione.

**2 bis.** Le associazioni nazionali di promozione sociale iscritte nel Registro di cui all' articolo 7 della legge 383/2000 possono presentare domanda di iscrizione al Registro regionale per le proprie articolazioni regionali o provinciali che operano nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si considerano accertati i medesimi requisiti valutati ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale.

(2)

**3.** Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all'articolo 26.

**4.** L'iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

**5.** L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.

**6.** I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell'iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.

**6 bis.** Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 117/2017 , l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.

(3)

**7.**

( ABROGATO )

(1)(4)

**8.**

( ABROGATO )

(5)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 33/2015

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 12/2017

**3** Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**4** Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**5** Comma 8 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.